

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 21/2014

del 6 giugno 2014

- 1) Proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali: pubblicato il regolamento di esecuzione
- 2) Agenzie di rating: aggiornate le Q&A dell'ESMA relative all'applicazione Regolamento (UE) n. 462/2013
- 3) CRR: pubblicate le norme tecniche di attuazione sui fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio
- 4) Consob: trasparenza informativa nella redazione della documentazione d'offerta degli OICR aperti di diritto italiano

1) PROROGA DEI PERIODI TRANSITORI RELATIVI AI REQUISITI DI FONDI PROPRI PER LE ESPOSIZIONI VERSO CONTROPARTI CENTRALI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

In data 4 giugno 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 591/2014 sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e al Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo.

Il Regolamento n. 575/2013 (CRR) per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento di una controparte centrale (CCP) esistente come controparte centrale qualificata (QCCP) ha istituito un periodo transitorio durante il quale tutte le CCP, attraverso le quali gli enti stabiliti dell'Unione compensano operazioni, saranno considerate QCCP. Il Regolamento CRR ha altresì modificato il Regolamento n. 648/2012 (EMIR) imponendo ad alcune CCP di notificare l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti per un limitato periodo di tempo.

I periodi transitori scadranno il prossimo 15 giugno, tuttavia, essendo ancora in corso le procedure di autorizzazione e riconoscimento delle CCP, la Commissione ha usufruito della possibilità, espressamente prevista, di adottare un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. Il nuovo termine è stato quindi fissato per il 15 dicembre 2014.

Il Regolamento n. 591/2014 è entrato in vigore in data 5 giugno 2014.

2) AGENZIE DI RATING: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA RELATIVE ALL'APPLICAZIONE REGOLAMENTO (UE) N. 462/2013

In data 2 giugno 2014 l'ESMA ha pubblicato l'ultimo aggiornamento delle questions & answers - Q&A in merito all'applicazione del Regolamento (UE) n. 462/2013 (CRA 3) che ha completato il quadro normativo relativo alle agenzie di rating.

La prima versione delle Q&A era stata pubblicata in data 17 dicembre 2013. L'obiettivo dell'aggiornamento è di far chiarezza

sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2009 (CRA) e nello specifico sul Regolamento CRA 3 adottato in data 21 maggio 2013. In particolare, il documento si arricchisce di cinque ulteriori Q&A relative ai calendari per la pubblicazione dei rating in relazione agli emittenti sovrani, i possibili discostamenti e le possibili modifiche dei calendari, nonché la nozione di azionisti delle agenzie di rating.

3) CRR: PUBBLICATE LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE SUI FATTORI AGGIUNTIVI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 giugno 2014 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione del 4 giugno 2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (CRR).

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4) CONSOB: TRASPARENZA INFORMATIVA NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE D'OFFERTA DEGLI OICR APERTI DI DIRITTO ITALIANO

In data 3 giugno 2014 è stata pubblicata la Comunicazione n. DIN/0045188 del 29 maggio 2014, con cui la Consob ha reso note le linee di indirizzo dalla medesima formulate, a seguito della propria attività di vigilanza, per la redazione della documentazione d'offerta (prospetto informativo e *Key Investor Information Document*, in breve "KIID") degli OICR aperti di diritto italiano, in conformità alla ratio della regolamentazione vigente in tema di trasparenza e in linea con le specificità del mercato del risparmio gestito italiano.

In particolare, le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob mirano a ottenere una maggiore focalizzazione dell'informativa sugli elementi caratterizzanti il prodotto, nonché ad evidenziare i profili di attenzione emersi nel corso delle analisi di vigilanza - fatta salva la necessaria coerenza tra le informazioni riportate nel KIID e quelle contenute nel prospetto informativo - per ciascuna sezione in cui è suddiviso il KIID: (a) obiettivi e politica di investimento, (b) profilo di rischio e rendimento, (c) spese e (d) risultati ottenuti nel passato.

Ad esempio, con particolare riferimento alla sezione “obiettivi e politica di investimento”, si stabilisce che la valutazione circa l’indicazione, o meno, di una determinata *asset class* nella documentazione d’offerta deve essere connessa primariamente alla rilevanza della stessa nel portafoglio dell’OICR.

Relativamente alla sezione “profilo di rischio e rendimento” dell’OICR, la descrizione testuale dei rischi specifici non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico di rischio-rendimento è circoscritta ai soli rischi cui l’OICR è effettivamente esposto alla luce della politica di investimento che si intende porre in essere.

Per quanto attiene alla sezione “spese”, nel KIID sono esplicitati gli elementi che consentono agli investitori di essere adeguatamente informati circa le spese che dovranno sostenere e la loro proporzione rispetto al capitale effettivamente investito nel fondo. In tale ottica, anche tenuto conto delle specificità di taluni OICR di diritto italiano, è necessaria un’adeguata rappresentazione nella documentazione d’offerta del regime delle spese applicabili.

Infine, nella sezione “risultati ottenuti nel passato” si raccomanda di includere i *disclaimer* previsti dal Regolamento UE 583/2010. In particolare, qualora i risultati ottenuti nel passato siano stati conseguiti in circostanze non più valide è necessario evidenziare o, meglio, circoscrivere la porzione di grafico corrispondente, in modo tale da evitare che eventuali copie del KIID non consentano di identificare compiutamente il periodo di tempo considerato.

Ai fini di una corretta trasparenza informativa, gli intermediari gestori sono invitati a valutare la necessità di adeguamento della documentazione di offerta nei termini illustrati dalla Comunicazione, il cui testo integrale è disponibile sul sito www.consob.it.